**IMPOSTA DI PUBBLICITA’**

"**Disposizioni precedenti (fino al 31/12/2020)**"

**Cos'è l'imposta di pubblicità**

L’**imposta comunale sulla pubblicità** è il tributo locale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o percepibile da tali luoghi.

Oggetto dell’Icp è il mezzo utilizzato per diffondere il messaggio pubblicitario.

**Chi deve pagare**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Chi non deve pagare**

Sono esenti dall'imposta:

1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle  porte di  ingresso  dei  locali  medesimi  purché siano attinenti all'attività in essi esercitata  e  non  superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di  mezzo  metro  quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
3. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle  recinzioni  dei  locali  di  pubblico  spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
4. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole  facciate  esterne  delle edicole o nelle  vetrine  o  sulle  porte  di  ingresso  dei negozi ove si effettua la vendita;
5. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario  di  viaggio,  per la  parte in cui contengano informazioni relative  alle  modalità  di  effettuazione del servizio;
6. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e  delle  navi,  ad  eccezione  dei  battelli  di  cui  all'art. 13 D.Lgs. 507/1993;
7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente  che  non persegua scopo di lucro;
9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento  sempre  che   le  dimensioni del mezzo usato, qualora non  espressamente  stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

**L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(\*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.**

(\*) Definizione di “insegna di esercizio” ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall’art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: “Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.”

**Come si paga**

Per l’anno 2020, con [**Delibera di G.C. n. 329 del 18/12/2019**](http://www.comune.cesenatico.fc.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=16712) sono state confermate le [**tariffe**](http://www.comune.cesenatico.fc.it/servizi/gestionedocumentale/visualizzadocumento.aspx?ID=21824) già deliberate per l’anno 2019.

I versamenti relativi all'imposta devono essere effettuati mediante **modello F24.**Il **codice tributo**da utilizzare è il**3964**.

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

La tariffa dell'imposta è **ridotta** alla metà per la pubblicità:

1. effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
2. relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
3. relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

E’ prevista altresì una **maggiorazione stagionale** del 50%, dal 15/05 al 15/09, per i mezzi pubblicitari di carattere commerciale.

**Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposita**[**dichiarazione**](http://www.comune.cesenatico.fc.it/servizi/moduli/moduli_fase02.aspx?ID=90) anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 (ordinaria, con veicoli, tramite pannelli luminosi e proiezioni), si presume effettuata in ogni caso con decorrenza  dal  primo  gennaio dell'anno in cui è stata accertata;  per  le  altre  fattispecie  la presunzione  opera  dal  primo  giorno  del  mese  in  cui  è stato effettuato l'accertamento.

**Quando si paga**

Per la **pubblicità permanente**, ovvero di durata superiore all’anno solare, il pagamento dell’imposta va eseguito **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**. Per importi superiori ad euro 1.549,37 è possibile eseguire il versamento in nn. 4 rate alle scadenze 31/01, 31/03, 30/06, 30/09.

In caso di **pubblicità temporanea**, ovvero di durata inferiore all’anno solare, il pagamento è contestuale alla dichiarazione e comunque antecedente la data di inizio dell’esposizione.

**Nornativa di riferimento**

Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater del D.L 162 del 30/12/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8 del 28/02/2020, non ha effetto per l’anno di imposta 2020 l’abrogazione del Capo I del D.Lgs. 507/1993 disposta dall’art. 1, c. 847 della L. 160/2019)

[**Regolamento Comunale**](http://www.comune.cesenatico.fc.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=227) per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con Delibera C.C. n. 89 del 15/07/1994 e ss.mm.ii.